

ALLEGATO B

**Parere endoprocedimentale del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali”-
Dipartimento dell’Ambiente - Assessorato del Territorio e dell’Ambiente - Regione Siciliana**

AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA AI SENSI DELL’ART.269, D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II.

Il presente allegato, composto da n. 7 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI espresso dall’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Dip. Regionale Ambiente - Servizio 1, prot. n.14525 del 4/03/2026, acquisito da questo Ente in pari data con prot. gen. n. 6148, per il rinnovo con modifiche sostanziali dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dello stabilimento di produzione di conglomerato bituminoso e cementizio, gestito dalla Società **“FRANCESCO FERRARA ACCARDI & Figli S.r.l.”**, sito in Siracusa, c/da Grotta Perciata, identificato al N.C.E.U., fgl 138, p.lle 313 e 315, del Comune di Siracusa.



Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
tel. 091.7077247 - fax 091.7077877
pec dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it
Via Ugo La Malfa n. 169, 90146 Palermo

Prot. n. 0014525 del 04/03/2026

OGGETTO: Riferimento pratica n. 00137720876-04032020-1520
Società Francesco Ferrara Accardi & Figli S.r.l. – "Stabilimento sito in C/da Grotta Perciata nel territorio del Comune di Siracusa destinato all'attività di produzione di conglomerati bituminosi e cementizi"
Procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013.

Parere endoprocedimentale per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Libero Consorzio Comunale di Siracusa
Settore X Territorio e Ambiente
decimo_settore@pec.provincia.siracusa.it
autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it
iole.rizza@provincia.siracusa.it

S.U.A.P. del Comune di Siracusa
suap.sr@certmail.camcom.it

e, p.c.

Società Francesco Ferrara Accardi & Figli S.r.l.
ferraraaccardi@pec.it

Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

Vista la Circolare Ministeriale prot. n. 49801/GAB del 07/11/2013 recante "Chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto 13 marzo 2013 del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59";

Visto lo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica dell'08/05/2015 recante adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di AUA, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.P.R. n. 59/2013;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.410 del 12/11/2019 "Adozione modulistica unificata e standardizzata in materia di Autorizzazione Unica Ambientale";

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. ed in particolare la parte Quinta "Norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera" e il titolo V della parte Quarta "Bonifica di siti contaminati";

Visto il D.A. n. 175/GAB del 9 agosto 2007, che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera nel territorio della Regione Siciliana;

Visto l'art. 2 del D.A. 176/2007 come modificato dal D.A. 19/GAB del 11/03/2010, che, in considerazione del progressivo miglioramento e dell'elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale, così come indicato all'art. 271, commi 3 e 4, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e/o dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti, per le polveri totali, fissa, sul territorio regionale, i seguenti valori limite massimi di emissione:

- a) per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale - polveri totali (PTS): 20 mg/ Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h)
- b) per le altre aree - polveri totali (PTS): 40 mg/ Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);

- Vista** la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- Visto** il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 di *“Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”*;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 18 luglio 2018 di approvazione del *“Piano Regionale di tutela della qualità dell'aria in Sicilia”* elaborato in conformità al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 2008/50/UE;
- Visto** l'art. 40, comma 1, lettera d) della L.R. 27/86 che attribuisce ai Comuni le competenze per il rilascio delle autorizzazioni degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi che non recapitano in pubbliche fognature, previo parere della Commissione Provinciale per la Tutela dell'Ambiente e la lotta contro l'inquinamento competente per territorio;
- Visto** l'art.11, comma 110 della legge regionale 9 maggio 2012 n. 26 che ha soppresso le Commissioni Provinciali per la Tutela dell'Ambiente e la lotta contro l'inquinamento, disponendo che “[...] le relative funzioni sono svolte dall'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento regionale dell'Ambiente”;
- Vista** il Decreto del Presidente della Regione del 05 aprile 2022 n. 9 nella parte riguardante la *“Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali i sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17/03/2016 n.3”* (pubblicato sulla GURS n.25 del 01/06/2022 – Parte Prima), con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (D.R.A.) e sono state trasferite, con decorrenza dal 16/06/2022, le competenze in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, prima assegnate alle Strutture Territoriali dell'Ambiente, a questo Servizio;
- Visto** il D.D.G. n. 2101 del 29/12/2025 con il quale è stato conferito all'Arch. Antonino Polizzi l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 *“Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali”*, con decorrenza dal 02/01/2026;
- Visto** il D.R.S. n. 450 del 13/04/2006 con il quale il Servizio 3 di questo Dipartimento ha rilasciato alla società Francesco Ferrara Accardi & Figli S.r.l. l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'impianto di produzione di conglomerati bituminosi ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 203/1988;
- Vista** l'istanza di rinnovo del D.R.S. n. 450 del 13/04/2006 presentata ai sensi dell'art. 281, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in data 27/12/2011, acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n. 595 del 04/01/2012;
- Vista** la nota prot. n. 688/Sett.X del 29/09/2025 (prot. DRA n. 68084 del 01/10/2025) con cui il Libero Consorzio Comunale di Siracusa ha avviato il procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) di cui all'oggetto e ha indetto la conferenza dei servizi decisoria in modalità asincrona, con contestuale richiesta del rilascio del parere endoprocedimentale sulle emissioni in atmosfera;
- Vista** la nota prot. n. 104/X del 06/02/2026 (prot. D.R.A. n. 8556 del 09/02/2026) con cui il Libero Consorzio Comunale di Siracusa ha avviato il procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) di cui all'oggetto e ha indetto la conferenza dei servizi decisoria in modalità sincrona;
- Vista** la nota di prot. D.R.A. n. 12614 del 25/02/2026 con cui questo Servizio, in riscontro alla nota di convocazione della conferenza di servizi ha comunicato che non risulta agli atti del Dipartimento Regionale dell'Ambiente la trasmissione da parte del SUAP del Comune di Siracusa dell'istanza, delle successive integrazioni e della documentazione tecnica trasmessa in uno alla rinuncia dell'attività di gestione rifiuti citate nella suddetta nota di convocazione;
- Vista** l'istanza presentata dalla Società Francesco Ferrara Accardi & Figli S.r.l. al SUAP del Comune di Siracusa, inoltrata dallo stesso SUAP a questo Dipartimento con nota prot. n. 11920 del 26/02/2026 (prot. D.R.A. n. 13450, 13426, 13422 e 13421 del 27/02/2026), di rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, per lo stabilimento sito in C/da Grotta Perciata nel territorio del Comune di Siracusa destinato all'attività di produzione di conglomerati bituminosi e cementizi, comprensiva tra gli altri del seguente titolo abilitativo:
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art 269 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (modifica sostanziale per inserimento di nuova attività con emissioni in atmosfera);
 - autorizzazione allo scarico di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (prosecuzione senza modifiche);
- Dato atto** che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.P.R. 59/2013, la verifica della correttezza formale dell'istanza è assegnata al SUAP in accordo con il Libero Consorzio Comunale, autorità competente, e che, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della L. 241/1990, recepito con l'art. 7 della L.R. 7/2019, la valutazione delle condizioni di ammissibilità e dei requisiti di legittimazione è assegnata al responsabile del procedimento (di A.U.A.);
- Preso atto** che il gestore dichiara che lo stabilimento non è soggetto alle disposizioni in materia di VIA;
- Esaminati** gli elaborati tecnico-progettuali allegati all'istanza di AUA in oggetto e nelle successive integrazioni documentali pubblicati sul portale *Impresa per un Giorno*;
- Preso atto**, sulla base di quanto rappresentato e dichiarato nei suddetti elaborati tecnico-progettuali che:
- lo stabilimento, oggetto del presente parere, è ubicato nel territorio del Comune di Siracusa in C/da Grotta Perciata - - Foglio di mappa n. 138, part.IIle n. 313 e 315;
 - nello stabilimento saranno presenti i seguenti impianti:
 - ✓ impianto per la produzione di conglomerato bituminoso (esistente);

- ✓ impianto per la produzione di conglomerato cementizio (nuovo);
- la potenzialità dichiarata è pari a:
 - ✓ 50.000 t/anno di produzione di conglomerati bituminosi;
 - ✓ 10.000 m³/anno di produzione di conglomerato cementizio
- il ciclo produttivo dell'esistente impianto di produzione di conglomerato bituminoso prevede le seguenti fasi:
 - ✓ dosaggio degli inerti a differente granulometria sulla base della miscela che si vuole ottenere;
 - ✓ trasporto degli inerti tramite nastro trasportatore al forno di essiccazione-riscaldamento munito di un bruciatore a olio combustibile BTZ15 di potenza termica pari a 14MW;
 - ✓ vagliatura e stoccaggio in silos degli inerti essiccati;
 - ✓ stoccaggio del bitume in n. 3 serbatoi metallici esterni di capacità pari a 30 m³ dotati di serpentine per la circolazione dell'olio diatermico riscaldato tramite una caldaia a BTZ 3/5 di potenza termica pari a 273.6 kW;
 - ✓ miscelazione dei materiali inerti con il bitume;
 - ✓ stoccaggio del conglomerato bituminoso in silos coibentato e successivo scarico sugli autocarri per il trasporto a destinazione nei luoghi di impiego
- l'impianto di produzione di conglomerato bituminoso sarà dotato dei seguenti punti di emissione convogliate:
 - ✓ punto di emissione E1: a cui vengono convogliate le emissioni provenienti dalla fase di essiccazione degli inerti trattate con filtro a maniche;
 - ✓ punto di emissione E2: a cui vengono convogliate le emissioni provenienti dalla caldaia per il riscaldamento dell'olio diatermico alimentata a BTZ 3/5 di potenza termica pari a 273.6 kW
- le modifiche riguardano l'installazione di un impianto per la produzione di conglomerato cementizio composto da un sistema che possiede tramogge a quattro vasche per lo stoccaggio degli inerti e due silos per lo stoccaggio del cemento. L'impianto ha una potenzialità di 40 - 60 m³ all'ora di calcestruzzo. Un nastro trasportatore estrattore posto alla base delle vasche degli inerti li scarica su di un nastro trasportatore laterale che invia il materiale già pesato e selezionato alla bocca di carico delle autobetoniere per la produzione di calcestruzzo. Per abbattere le emissioni che si generano durante il carico delle autobetoniere, e durante il carico del cemento nei silos di stoccaggio, è installata una cappa aspirante collegata al box di carico delle autobetoniere ed agli sfiati dei silos di stoccaggio. L'aria aspirata e l'aria proveniente dagli sfiati dei silos di stoccaggio del cemento pretrattata con filtro WAM SILOSTOP viene trattata nel sistema di filtraggio WAM DRYBATCH B70 posto nell'immediate vicinanze della bocca di carico delle autobetoniere e convogliata al punto E3.

Preso atto che, sulla base di quanto dichiarato dal progettista, il bruciatore a BTZ di potenza termica pari a 14 MW a servizio del forno di essiccazione rientra nella definizione dei medi impianti di combustione di cui all'art. 273-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Ritenuto che la caldaia a BTZ di potenza termica pari a 273,6 kW a servizio dei serbatoi metallici, sulla base dei criteri di aggregazione di cui dell'art. 272, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, non rientra tra le attività in deroga ed è assoggettato al Titolo I della parte quinta del medesimo decreto;

Ritenuto che, sulla base di quanto dichiarato, non sia dovuto il parere preventivo, ai sensi dell'art 40 della L.R. 27/1986, per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in quanto trattasi di rinnovo senza modifiche;

Ritenuto di poter procedere, nell'ambito del procedimento di A.U.A., alla formulazione del parere endoprocedimentale per il rinnovo con modifiche sostanziali dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art 269 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., di cui al D.R.S. n. 450 del 13/04/2006;

Fatte salve le competenze del Comune di Siracusa sulla conformità dello stabilimento al DPR 6 giugno 2001 n. 380 e le eventuali ulteriori prescrizioni del Sindaco ai sensi degli artt. 216 e 217 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, da rendere in conferenza di servizi ai sensi del comma 3 dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Ritenuto di considerare il presente parere suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

Fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi.

Questo Ufficio, per quanto ritenuto, visto e considerato, esprime, per gli aspetti di propria competenza, **parere endoprocedimentale favorevole per il rinnovo con modifiche sostanziali dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., nell'ambito del procedimento di A.U.A. ex D.P.R. 59/2013** per lo stabilimento sito nel territorio del Comune di Siracusa in C/da Grotta Perciata - - Foglio di mappa n. 138, part.IIle n. 313 e 315 – adibito all'attività di produzione di conglomerati bituminosi e cementizi, – gestore Società Francesco Ferrara Accardi & Figli S.r.l. - nel rispetto del valore limite di emissione e delle prescrizioni di seguito riportate.

Limiti di emissione

P.E.	Provenienza	Portata (Nm ³ /h)	Inquinante	V.L.E. (mg/Nm ³)	Sistema di abbattimento	Frequenza Autocontrollo
E1	Forno essiccazione inerti impianto produzione conglomerati bituminosi ⁽¹⁾	36.000	Polveri NO _x SO _x C.O.V. I.P.A.	30 500 350 50 0,1	Filtro a maniche	Annuale
E2	Caldaia preriscaldamento bitume ⁽²⁾	380	Polveri NO _x SO _x	100 500 1700	Filtro a maniche	Annuale
E3	Impianto produzione conglomerati cementizi	5.000	Polveri	20	Sistema di filtraggio WAM DRYBATCH B70	Annuale

(1) VLE riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 17%.

(2) VLE riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Prescrizioni

Emissioni convogliate

1. I Valori Limite di Emissione (V.L.E.) espressi come concentrazione sono stabiliti con riferimento ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avvio, arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avvio, manutenzione e fermata degli impianti.
2. I VLE sono fissati sulla base di quanto dichiarato negli elaborati tecnici prodotti, in conformità alle pertinenti norme previste alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Resta inteso il rispetto dei limiti previsti per ogni singola sostanza pertinente, non già compresa nella superiore tabella, ed appartenente ad una delle classi di cui alle tabelle della Parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
3. Il gestore dovrà comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, all'Autorità Competente (Servizio 1 di questo Dipartimento) e agli organi di Controllo e Vigilanza (ARPA Sicilia e Libero Consorzio Comunale di Siracusa), la data di messa in esercizio degli impianti. Il termine per la messa a regime dell'impianto è stabilito in 30 giorni a partire dalla data di inizio della messa in esercizio. Il Gestore, nel periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, dovrà effettuare, in giorni diversi, n. 2 misure rappresentative delle emissioni convogliate nel punto di emissione, inviando agli organi di controllo, entro 30 giorni dalla data del secondo campionamento, i dati relativi alle emissioni convogliate del punto di emissione.
4. Ciascun punto di emissione dovrà essere identificato univocamente con scritta indelebile e ben visibile, rispettando le sigle indicate in autorizzazione. Il gestore dello stabilimento si farà carico di attrezzare, rendere accessibili in sicurezza (ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.) e campionabili i punti di emissione oggetto della presente autorizzazione, nonché di installare i tronchetti di misura e campionamento in condizioni che garantiscano il rispetto delle norme tecniche vigenti (UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911:2013, UNI EN 13284-1:2017).
5. Tutti gli sfiati dei silos a servizio dell'impianto di produzione dei conglomerati bituminosi utilizzati per lo stoccaggio dei materiali inerti e del bitume dovranno essere dotati di idoneo sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia in grado di garantire il rispetto dei seguenti V.L.E.:
 - a) Polveri < 20 mg/Nm³;
 - b) I.P.A. < 0,1 mg/Nm³;
 - c) C.O.T < 50 mg/Nm³.
6. Le operazioni di manutenzione e gestione dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti, da annotare su apposito registro, devono essere effettuate con frequenza e modalità tali da garantire la corretta efficienza degli impianti.
7. Ai sensi dell'art. 271, commi 14 e 20-ter, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in caso di anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il gestore dovrà:
 - ✓ procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile;
 - ✓ ridurre o sospendere le lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto;
 - ✓ comunicare entro le otto ore successive all'Autorità Competente/Servizio 1 di questo Dipartimento ed agli organi di Controllo e Vigilanza (rispettivamente ARPA Sicilia e Libero Consorzio Comunale di Siracusa) le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.
8. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, anomalie, guasti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata su un apposito

registro. Il registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi di controllo. Uno schema esemplificativo per la redazione del registro è riportato in appendice 2 all'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

9. Le emissioni di sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., dovranno essere limitate nella maggiore misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio.

Emissioni diffuse

10. Per il contenimento delle emissioni diffuse, in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti il Gestore dovrà rispettare tutte le pertinenti indicazioni contenute nella Parte I dell'Allegato V della Parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

In particolare, in aggiunta alle misure già individuate nella relazione tecnica:

- ✓ i nastri trasportatori adibiti alla movimentazione degli inerti devono essere carterizzati;
 - ✓ il gestore dovrà adottare misure per il contenimento dell'emissioni di polveri durante lo scarico di inerti all'interno della tramoggia di carico quali velocità ridotta dello scarico e copertura con tettoia;
 - ✓ i mezzi adibiti al trasporto dei materiali inerti potenzialmente polverulenti, sia in ingresso che in uscita all'impianto, dovranno essere coperti con idonei teloni;
 - ✓ nelle fasi di scarico e di movimentazione degli inerti che possono dare luogo ad emissioni di polveri il gestore dovrà adottare misure di contenimento quali l'impiego di un impianto di nebulizzazione ad acqua;
 - ✓ i piazzali di transito e movimentazione dei mezzi dovranno essere pavimentati, umidificati e sottoposti a pulizia periodica. Inoltre periodicamente, bisognerà controllare lo stato della pavimentazione dei piazzali impermeabilizzati, disponendo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nel caso in cui si ravvisino fessurazioni, danneggiamenti o situazioni che possano comunque pregiudicare l'efficienza;
 - ✓ nel caso di eventi ventosi significativi (velocità del vento superiore a 10 m/s) il gestore dovrà provvedere a:
 - interrompere le operazioni di scarico di inerti all'interno della tramoggia di carico nelle giornate di intensa ventosità;
 - mantenere attivo l'impianto di umidificazione;
 - coprire i cumuli con teli ancorati al suolo;
 - ✓ i cumuli di materiali inerti in fase di stoccaggio non siano realizzati entro 3 metri dalla zona di recinzione e che la loro altezza deve essere superiore a 2 metri;
 - ✓ la velocità di transito dei mezzi all'interno delle aree di stabilimento non deve essere superiore a 30 km/h.
11. Il gestore è onerato a relazionare con periodicità annuale agli organi di controllo a decorrere dalla data di autorizzazione sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento, al fine della verifica della loro efficacia.

Monitoraggi e controlli

12. Il Gestore è tenuto ad effettuare l'autocontrollo delle emissioni convogliate con periodicità prevista nella superiore tabella e nel rispetto dei criteri di cui all'Allegato VI, parte Quinta, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. I metodi di campionamento e analisi delle emissioni dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche CEN come recepite dalle norme UNI-EN o, ove queste non siano disponibili, dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche ISO oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, dovranno essere quelli di cui alle pertinenti ed aggiornate norme tecniche nazionali o internazionali;
13. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà fare riferimento al valore medio di tre misurazioni consecutive di almeno 30 minuti ciascuna, rappresentative del periodo di un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.
14. Il Gestore dovrà comunicare la data prevista per il monitoraggio periodico con almeno 15 giorni di anticipo alla Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ad ARPA Sicilia, ed a questo Servizio 1/DRA.
15. I dati relativi al monitoraggio dovranno essere riportati dal Gestore su appositi registri ai quali dovranno essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo. (Uno schema esemplificativo per la redazione del registro è riportato in appendice 1 all'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).
16. Le relazioni di analisi e le relazioni periodiche dovranno essere trasmesse, anche a mezzo elettronico, alla Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ad ARPA Sicilia, ed a questo Servizio 1/DRA entro 60 giorni dalla data del campionamento.
17. Nel caso il gestore, nei controlli di propria competenza, accerti che i valori misurati siano superiori ai valori limite prescritti, è tenuto a comunicarli agli Enti competenti per il controllo ed a questo Servizio 1/DRA entro le successive 24 ore.
18. Gli Organi di Controllo e Vigilanza effettueranno presso lo stabilimento tutte le ispezioni che ritengano necessarie per accertare il rispetto delle presenti prescrizioni e delle pertinenti norme del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Il Gestore

fornisce agli Organi di Controllo e Vigilanza la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento, analisi e raccolta di dati e informazioni. Il Gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza (nel rispetto delle norme previste in materia di prevenzione dagli infortuni sul lavoro) ai punti di prelievo ed al fine dello svolgimento di tutte le verifiche ritenute necessarie da parte degli Organi di Controllo e Vigilanza. Il Gestore dovrà presentare agli Organi di Controllo e Vigilanza copia degli elaborati progettuali prodotti per il rilascio del presente parere, ai fini del corretto svolgimento delle attività di controllo.

In caso di modifica dell'attività o dell'impianto il Gestore dovrà procedere in conformità all'art 6 del D.P.R. 59/2013.

È fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.

Il presente parere, con le prescrizioni riportate, viene rilasciato esclusivamente per gli aspetti di competenza e solo in riferimento agli elaborati presentati presso questo Ufficio. Il mancato rispetto dei limiti e delle prescrizioni riportate ne annulla l'efficacia. Sono fatti salvi, pareri, nulla osta e atti autorizzativi di altri soggetti competenti

F.to

Il Funzionario Direttivo

Dott.ssa Isabella Ferrara

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs.39/93)*

Il Dirigente responsabile del Servizio 1

Arch. Antonino Polizzi

*(documento informatico firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)*